

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n° 1 ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.A.P.**

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale da Masoni Giorgio in qualità di legale rappresentante della società G.L.M. Software S.n.c. di Masoni Giorgio & C. avverso l'avviso di accertamento in materia di I.C.I.A.P.;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 - 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Masoni Giorgio in qualità di legale rappresentante della società G.L.M. Software S.n.c. di Masoni Giorgio & C. avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto n. 361/2001 del 30.11.2001 l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 per errato settore di attività ed errata classe di superficie con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie a carico di MASONI GIORGIO, liquidatore della G.L.M. Software di Masoni Giorgio e C. Snc in liquidazione.

Il contribuente ha presentato in data 5.2.2002 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso contestando sia il settore accertato sia la classe di superficie accertata. Per quanto riguarda quest'ultima, l'Ufficio vista la documentazione allegata al ricorso, ritenuto rilevante quella attinente alla superficie ed idonea a dimostrare che il possesso della superficie accertata è però avvenuto nel periodo successivo all'annualità in oggetto, ha proceduto, in parziale accoglimento del ricorso, alla riforma, con l'emissione dell'atto n. 7 del 2002, dell'avviso di accertamento in rettifica n. 361/2001 disponendone il parziale annullamento per la parte che provvede in merito all'errata classe di superficie e confermandone il contenuto circa l'errato settore di attività. Infatti per quanto riguarda quest'ultimo, l'attività esercitata, come identificata dal codice attività, come dichiarata ai fini IVA e definita come prevalente nella visura camerale, è quella di "fornitura di software e consulenza in materia di informatica". Tale attività è da collocare nel IX settore che ricomprende le attività "professionale ed artistiche, di servizi vari" e non certo nel IV settore riservato alle attività di "commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito, di trasporti e comunicazioni", come sostiene il ricorrente.

L'affermazione di quest'Ultimo della prevalenza dell'attività di commercio rispetto a quella di consulenza svolta saltuariamente, in contrasto con i dati sopramenzionati, non

viene però dallo Stesso dimostrato, né vengono addotte argomentazioni a supporto dell'attività di "commercio all'ingrosso".

Sulla base di quanto sopra si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o suo delegato , ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
(dott.Rosangela Berardi)

Sesto San Giovanni, 22 aprile 2002